

**PUBBLICAZIONE**

Si dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ con nota prot. n. \_\_\_\_\_

**DELIBERA SOGGETTA AL CONTROLLO**

Dell'Assessorato Regionale della Salute ex L.R. n. 5/09 trasmessa in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_

**SI ATTESTA**

Che l'Assessorato Regionale della Salute:

- Ha pronunciato l'**approvazione** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Ha pronunciato l'**annullamento** con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- come da allegato.

Delibera divenuta esecutiva per decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L.R. n. 5/09 dal \_\_\_\_\_

**DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO**

- Esecutiva ai sensi dell'art. 65 della L. R. n. 25/93, così come modificato dall'art. 53 della L.R. n. 30/93 s.m.i., per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all'Albo, dal \_\_\_\_\_
  - Immediatamente esecutiva dal \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA**

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
  - Modifica con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_
- Ragusa, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO  
\_\_\_\_\_

**REGIONE SICILIANA  
Assessorato Regionale della Salute**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
RAGUSA**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 9522 del 15 OTT. 2020

**DIREZIONE RISORSE UMANE**

**OGGETTO:** Risoluzione del rapporto di lavoro dal 01/07/2021, per raggiunti limiti di età, della dipendente Sig.ra Biagia D'Iapico matr. 62150

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Giancarlo Carfi

Il Responsabile dell'U.O.S. Trattamento  
Giuridico ed Economico del Personale

Dott.ssa Maria Schininà

Il Direttore della Struttura

Dott.ssa Maria Sigona

**VISTO CONTABILE**

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

08 OTT. 2020

Autorizzazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

C.E. / C.P. / F.d.Vinc / S.Pass

Denominazione \_\_\_\_\_

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO

IL DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO/PATRIMONIALE

Il 15 OTT. 2020, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, il Direttore Generale, Arch. Angelo Aliquò, nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana D.P. n. 192/serv.1/S.G. del 4 aprile 2019, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 30/1993, dal Dott. Salvatore Torrisi, Direttore Amministrativo, e dal Dott. Raffaele Elia, Direttore Sanitario, e con l'assistenza Dott. Emanuele Marcello Dioli, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

## IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020;

Visto l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come ulteriormente modificato dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione con modificazioni del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, commi 6, 7, 9 e 20, il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia, comprensivo degli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita di cui all'art. 12 del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., è fissato per l'anno 2021 in anni 67, fermo restando il requisito contributivo minimo di anni 20 e, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, condizionato ad un importo di pensione che non deve risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale;

Viste le circolari Inpdap n. 7 del 13/05/2008, n. 18 del 08/10/2010, n. 27 del 21/07/2011 e, in particolare, la circolare n. 37 del 14 marzo 2012, recanti operative sull'applicazione delle disposizioni normative in materia previdenziale;

Vista la circolare n. 2 del 08 marzo 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante "limiti massimi per la permanenza in servizio nelle pubbliche amministrazioni" secondo cui "la nuova disciplina" di cui alla L. 214/2011 "riguarda i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico; l'art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età per la permanenza in servizio, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell'art. 24). Occorre pertanto chiarire che rimangono vincolati per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età). In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo contributivo per il diritto a pensione ...%. Discende da quando detto che nel settore del lavoro pubblico non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni ...%. In questa ottica, il comma 7 dell'art. 24 rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei dipendenti che altrimenti non sarebbero in grado di fruire di tale trattamento...";

Visto l'art. 2, commi 4 e 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, di interpretazione autentica dell'art. 24, comma 4, del D.L. 201/2011 convertito con L. 214/2011, resasi necessaria a seguito del parziale annullamento da parte del TAR Lazio (cfr. sentenza 2446/2013) della predetta circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

Considerato che, a seguita della predetta interpretazione autentica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota prot. n. 41876 del 16/09/2013, ha confermato il contenuto della circolare n. 2/2012;

Preso atto, pertanto, che dalla lettura sistematica della normativa sopra indicata e delle relative circolari esplicative, le PP.AA., al compimento da parte dei propri dipendenti del limite di età ordinamentale (65 anni) dovranno attenersi al rispetto delle seguenti regole:

- Immediato collocamento in quiescenza qualora il dipendente alla data del 31/12/2011 aveva già maturato un diritto a pensione a qualunque titolo;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino al compimento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia previsto dal D.L. 201/2011 convertito dalla L. 214/2011 (per il 2021: 67 anni), a condizione che il dipendente sia in possesso del requisito contributivo minimo di anni 20;
- Prosecuzione del rapporto di lavoro fino alla maturazione del requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione di vecchiaia (20 anni o 5 anni per chi può vantare anzianità contributive decorrenti solo dal 01/01/1996) a condizione che tale requisito venga perfezionato entro la data di compimento del 70° anno di età;
- Risoluzione del rapporto di lavoro al compimento del limite di età ordinamentale (65 anni) per quei dipendenti che possano vantare un'anzianità contributiva che, seppur incrementata degli anni mancanti al compimento del 70° anno di età, non permetta loro di maturare il requisito minimo contributivo previsto dalla L. 214/2011;

Considerato le fattispecie di cui ai punti c) e d), sono state oltretutto confermate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - con il parere n. 15888 del 04/04/2013;

Considerato ancora che, come indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica sia con la citata circolare n. 2/2012 che con il parere 15888/2013, l'anzianità contributiva del dipendente va verificata non solo nella

gc/D'Iapico Biagia - con diritto a pensione

gestione di attuale iscrizione, ma in tutti gli enti previdenziali di riferimento mediante la consultazione delle banche dati presso l'ente previdenziale di riferimento, al fine di verificare il momento di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva;

Accertato che la dipendente Sig.ra Biagia D'Iapico nata il 26/06/1954, *ausiliario specializzato* in servizio presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa - Servizio di Comiso, il prossimo 26/06/2021 compirà il requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia;

Che il regime pensionistico della dipendente è il "misto" e che il predetto regime richiede come ulteriore condizione la maturazione di un'anzianità contributiva minimo di anni 20;

Che l'anzianità contributiva che la dipendente può vantare nella gestione pubblica è insufficiente alla maturazione di un autonomo diritto a pensione;

Che, pertanto, ai sensi e per gli effetti della già richiamata circolare n. 2/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica, questa Azienda ha richiesto al Casellario delle Posizioni Assicurative (c/o la sede provinciale INPS di Ragusa) l'Estratto Conto Integrato (E.C.I.) di tutti i periodi assicurativi risultanti nelle varie gestioni previdenziali;

Visto l'E.C.I. della Sig.ra Biagia D'Iapico si rileva che la dipendente, tenuto conto di tutti i periodi assicurativi risultanti dall'E.C.I., alla data del 30/06/2020 avrà già maturato il requisito contributivo minimo per l'accesso alla pensione ordinaria di vecchiaia;

Ritenuto, pertanto, di dover risolvere il rapporto di lavoro dal 01/07/2021;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento;

Considerato che gli atti richiamati sono custoditi e conservati presso la Direzione Risorse Umane;

Dato atto che il Dirigente dell'U.O.C. che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 3 del D.L. 23/10/1986, come modificato dalla L. 20/12/1996 n.639, e che è stato predisposto nel rispetto della L. 06/11/2012 n. 190 - *disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione* - nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti, di:

- Risolvere dal 01/07/2021 il rapporto di lavoro, per raggiunti limiti di età, della dipendente Sig.ra Biagia D'Iapico n. il 22/06/1954, *ausiliario specializzato* in servizio presso l'U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitativa - Servizio di Comiso;
- Dichiarare, dal 01/07/2021, vacante in dotazione organica il posto occupato dalla dipendente;
- Dare mandato all'U.O.C. Risorse Umane di predisporre gli atti per la sostituzione della dipendente dalla data di cessazione;
- Dare mandato all'Ufficio Previdenza e Pensioni dell'Azienda di esperire tutti gli adempimenti necessari per la determinazione e liquidazione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Salvatore Torrisi

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Raffaele Elia

IL DIRETTORE GENERALE

Arch. Angelo Aliquò